

ASSEMBLEA GENERALE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

“Le prospettive di una moderna nomofilachia”

Aula Magna, 19 giugno 2025, Palazzo di Giustizia

Nomofilachia e sindacato di legittimità

Intervento di Giovanni Amoroso, Presidente della Corte costituzionale

Grazie Presidente per l'onore che mi offre ad intervenire in questa importante Assemblea.

Saluto il Presidente della Repubblica che ci onora della Sua presenza.

Saluto tutte le Autorità presenti – a partire dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati – e tutti i magistrati che compongono questa Assemblea Generale.

1. L'odierna Assemblea Generale dei magistrati della Corte di cassazione ha un precedente relativamente prossimo in quella del 2015 e uno più risalente in quella del 1999.

In entrambe le occasioni è venuto in particolare rilievo, al primo punto del documento finale approvato dall'Assemblea, il rapporto tra la nomofilachia, quale tendenziale uniforme interpretazione della legge, e il generale sindacato di legittimità, specificazione della garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale.

Si tratta di un rapporto assai stretto.

Per un verso l'art. 65 ord. giud. affida tuttora alla Corte di cassazione il compito di assicurare l'**uniforme interpretazione della legge** per realizzare l'unità del diritto oggettivo nazionale.

Per altro verso l'art. 111 Cost., nel suo attuale settimo comma, prevede, come garanzia costituzionale, il **generale sindacato di legittimità**: contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali, ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

2. Orbene, su questo tema ci fu un ampio confronto già nell'**Assemblea Generale del 1999**, che produsse un documento finale approvato all'unanimità.

In particolare nel primo punto di tale documento l'Assemblea prospettò al Parlamento e al Governo l'opportunità di valutare la revisione dell'art. 111 Cost.. Si auspicava che – salvaguardando il ricorso per cassazione per violazione di legge contro i provvedimenti sulla libertà personale – fosse rimessa al legislatore ordinario la disciplina dell'ambito di proponibilità del ricorso contro le sentenze.

Questo auspicio riecheggiava testualmente il Progetto di legge costituzionale, già all'esame del Parlamento, redatto dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.

Infatti l'art. 131 del Progetto prevedeva: «Contro le sentenze è ammesso il ricorso in cassazione nei casi previsti dalla legge, che assicura comunque un doppio grado di giudizio. Contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge ».

Come è noto, l'iniziativa di riforma costituzionale si arenò e l'art. 111 Cost. rimase immutato.

Ci furono poi, in rapida sequenza temporale, due iniziative specifiche mirate a modificare proprio e solo l'art. 111 Cost..

La prima arrivò in porto come legge costituzionale n. 2 del 1999.

Al primo comma dell'articolo 111 furono premessi cinque commi che hanno declinato il principio del "giusto processo". Ma la garanzia del generale sindacato di legittimità rimase invariata.

Ci fu poi un disegno di legge costituzionale che si collocava sulla scia del citato art. 131 della Commissione bicamerale e della richiesta contenuta nel documento finale approvato dall'Assemblea Generale del 1999.

Il disegno di legge non si tradusse in legge costituzionale e il settimo comma dell'art. 111 Cost. rimase immutato,

E tale sarebbe rimasto, in ogni caso, anche dopo la successiva iniziativa di una profonda riforma costituzionale, quella approvata alla fine il 16 novembre 2005.

Il testo non superò il referendum confermativo; ma comunque non conteneva alcuna proposta di modifica dell'art. 111 Cost..

Però, le sollecitazioni che venivano dall'Assemblea Generale del 1999 non rimasero inascoltate, ma sono state foriere di altre importanti innovazioni.

3. Nella successiva **Assemblea Generale del 2015** è ritornata la richiesta di modifica del settimo comma dell'art. 111 Cost..

Si domandava che – fermo restando il ricorso per cassazione per violazione di legge contro i provvedimenti sulla libertà personale – fosse rimodulata la disciplina dell'ambito di proponibilità del ricorso contro le sentenze, circoscrivendola ai casi nei quali fosse ravvisabile la necessità di formulare principi giuridici di valenza generale e introducendo nel contempo la garanzia costituzionale del doppio grado di giudizio.

All'esame del Parlamento era già una profonda riforma costituzionale che sarebbe stata approvata di lì a poco nel 2016.

Però il testo, che comunque non superò il successivo referendum confermativo, non modificava l'art. 111 Cost., rimasto ancora invariato.

Non di meno le ulteriori sollecitazioni che venivano da quell'Assemblea Generale produssero altre importanti innovazioni.

4. Insomma, nel corso degli anni, anche per le sollecitazioni che sono venute dalle Assemblee Generali, il legislatore è intervenuto più volte a novellare il giudizio di cassazione sia civile che penale.

Ma la **considerazione conclusiva**, che se ne può trarre, è che a quasi ottanta anni dall'entrata in vigore della Costituzione la scelta dei costituenti di assicurare il generale sindacato di legittimità sulle sentenze dei giudici, fonte della nomofilachia proiettata verso la garanzia dell'eguaglianza e della certezza del diritto, tiene ancora ed è rimasta immodificata nell'ampia portata del settimo comma dell'art. 111 Cost..

Non ci sono ragioni per deflettere da questa garanzia che concorre a fondamento dello stato di diritto, garantendo il principio di eguaglianza delle persone davanti alla legge; garanzia che risulterebbe sminuita se fosse degradata a mera riserva di legge ove si ipotizzasse che ci siano settori dell'ordinamento giuridico in cui il ricorso in cassazione avverso le sentenze dei giudici di merito possa essere legittimamente non previsto dalla legge.

Per altro verso il principio del doppio grado di giudizio, ove fosse introdotto in Costituzione, non sarebbe un'alternativa che possa giustificare il ridimensionamento del ricorso in cassazione per violazione di legge, ma semmai, nel contesto di una pur sempre possibile revisione del settimo comma dell'art. 111 Cost., dovrebbe affiancarsi ad esso

come garanzia ulteriore in modo da consentire alla Corte di cassazione di concentrare la sua attività nel sindacato di legittimità e di esercitare a pieno la sua missione di fonte della nomofilachia senza l'appesantimento che talora ne è derivato quando è stato soppresso l'appello e senza lo slittamento che di fatto talaltra c'è verso il non auspicabile ruolo di giudice di terzo grado.

La Corte di cassazione, per continuare a fare nomofilachia a tutto campo producendo certezza del diritto, dovrebbe poter focalizzare il suo controllo sulle sentenze dei giudici di merito quanto al vizio di violazione di legge, che è il fulcro della garanzia costituzionale. Leggero, invece, dovrebbe poter essere il controllo dell'esistenza della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali impugnati, prescritta dal sesto comma dell'art. 111 Cost., in questa parte anch'esso mai modificato, senza il peso di una verifica più ampia, tanto nel ricorso civile quanto in quello penale.

Chiuderei queste brevi riflessioni con le parole dei nostri costituenti: «L'esperienza ci dice che, quando si sono voluti eliminare, limitare, ridurre i diritti dei cittadini, si è abolito il ricorso alla Corte di cassazione, la cui garanzia, per la massima indipendenza e per la funzione regolatrice del diritto di tale organo, deve essere assicurata a tutti i cittadini» (Leone, Resoconti dell'Assemblea Costituente, p. 2119).